SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 luglio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 luglio 1998, n. **216.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 aprile 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1998, N. 151.

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«*1.* Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 8 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998. È altresì autorizzato per lo stesso titolo, in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 5 miliardi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4890):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) il 16 maggio 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 1998, con pareri delle commissioni IX, IV e V.

Esaminato dalla I commissione il 20, 26 maggio e 3 giugno 1998.

Relazione scritta annunicata il 4 giugno 1998 (atto n. 4890/*A* - relatore on. BIELLI).

Esaminato in aula l'8 giugno 1998 e approvato il 9 giugno 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3335):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 giugno 1998, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede cosultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 giugno 1998.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 giugno 1998.

Esaminato in aula e approvato il 25 giugno 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 42.

98G0263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1998, n. **217.**

Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare l'articolo 10, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge;

c) per collegio, il presidente e i quattro componenti dell'Autorità;

d) per uffici, le unità organizzative istituite ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge;

e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, nonché alle indagini conoscitive di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 3.

Comunicazione volontaria delle intese

1. Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.

2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorità, e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.

3. L'Autorità informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione deve essere comunicata all'Autorità, non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.

5. Le comunicazioni sono sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale; esse sono presentate, unitamente all'eventuale procura speciale, all'Autorità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta.

Art. 4.

Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge

1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.

2. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorità, da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.

3. L'Autorità può richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.

4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che è nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorità. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.

5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.

6. Della richiesta di autorizzazione è data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

7. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.

Art. 5.

Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, devono contenere tutte le informazioni ed essere corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.

2. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.

3. L'Autorità informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

4. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.

Art. 6.

Avvio dell'istruttoria

1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, 3 e 6, comma 1, della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera sull'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.

2. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorità può procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.

4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne è data immediata comunicazione all'ISVAP.

5. La notificazione può essere effettuata da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dell'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario ovvero a mezzo del servizio postale secondo le modalità di cui all'articolo 149 del codice di procedura civile.

6. Nel caso che per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione è effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità.

7. Dell'avvio dell'istruttoria è data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.

Art. 7.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio dell'istruttoria.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;

b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 13.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.

4. Nel corso delle audizioni i soggeti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

Art. 8.

Poteri istruttori

1. I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso che l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralità di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.

2. Gli uffici possono sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, impresa o ente, verbalizzando le informazioni raccolte.

3. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie è in ogni caso informato il collegio.

4. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.

Art. 9.

Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19.

2. Esse devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, è consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.

5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

6. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e, se si tratta di enti con o senza personalità giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.

Art. 10.

Ispezioni

1. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dagli uffici presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, della legge, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'articolo 18.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

Art. 11.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.

2. Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 7, comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonché a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*.

Art. 12.

Segreto di ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge n. 287/1990.

Art. 13.

Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

10. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il collegio.

12. Il collegio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i costi di riproduzione.

Art. 14.

Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate

1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle imprese.

2. Gli uffici comunicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, il termine di chiusura dell'istruttoria, nonché le risultanze di quest'ultima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.

5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data dell'audizione, che è comunicata alle imprese.

6. Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta.

7. Il collegio può sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attività.

8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.

Art. 15.

Revoca delle autorizzazioni

1. Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5. I poteri istruttori, nonché le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.

Art. 16.

Istruttoria per le operazioni di concentrazione

1. Ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge, il termine di trenta giorni indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, è ridotto a dieci giorni.

2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano ai soggetti nei cui confronti è stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni.

3. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge, deve essere comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa.

4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Indagini conoscitive di natura generale

1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge può essere pubblicato nel bollettino.

2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 gli uffici possono richiedere informazioni o l'esibizione di documenti, nonché disporre ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.

3. Non si applicano le sanzioni richiamate agli articoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Non si applicano, altresì, le disposizioni in materia di accesso.

4. Dell'esito delle attività svolte può essere data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino.

5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.

Art. 18.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 19.

Comunicazioni

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti devono provare di disporre dei poteri di rappresentanza.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge è operato il rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990. Il testo dell'art. 10 è il seguente:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato).* — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità».

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990, è riportato in nota alle premesse.

— L'art. 26 della legge n. 287 del 1990 prevede che le decisioni sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 2:

— Per la legge 10 ottobre 1990, n. 287, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 13 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 13 *(Comunicazione delle intese).* — 1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'art. 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo, il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 4 *(Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza).* — 1. L'Autorità può autorizzare con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa».

— Il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 2 *(Intese restrittive della libertà di concorrenza).* — 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

Art. 16 *(Comunicazione delle concentrazioni).* — 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità».

Note all'art. 6:

— I testi degli articoli 2 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 3 *(Abuso di posizione dominante)*. — 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi».

— Il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 6 *(Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza)*. — 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze».

— Il testo dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

«Art. 14 *(Istruttoria)*. — 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 287 del 1990 è il seguente:

«Art. 12 *(Poteri di indagine)*. — 1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata».

— Il testo dell'art. 149 del c.p.c. è il seguente:

«Art. 149 *(Notificazione a mezzo del servizio postale)*. — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota all'art. 6.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1996, è il seguente:

«Art. 54 *(Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza)*. — 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/1962, n. 1017/1968, n. 4056/1986, n. 3975/1987 e n. 4064/1989, in materia di concorrenza, è competente a provvedere:

a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità europee;

b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.

2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri istruttori di cui all'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può richiedere l'intervento della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della modesima legge n. 287 del 1990. L'Autorità informa la Commissione delle Comunità europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 54, legge 6 febbraio 1996, n. 52, è riportato in nota all'art. 8.

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

— Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota all'art. 6.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è riportato in nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 331 del c.p.p. è il seguente:

«Art. 331 *(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).* — 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o ammininistrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 287 del 1990 è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario).* — 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota all'art. 4.

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota all'art. 5.

Nota all'art. 17 e all'art. 19:

— I testi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 287 del 1990, sono riportati in nota all'art. 4; l'art. 12 è riportato in nota all'art. 6.

Note all'art. 20:

— Il D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461, reca: «Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, con riguardo all'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Abuso di posizione dominante).* — 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 287 del 1990 è riportato in nota all'art. 4.

98G0271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998, n. 218.

Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull'impiego del gas combustibile per uso domestico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto l'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'articolo 17, comma primo, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità che anche gli impianti realizzati prima della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai sensi dell'articolo 7, alle prescrizioni della legge medesima rispettando i requisiti essenziali di sicurezza;

Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scadenze di adeguamento

1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.

2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si farà riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.

3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario potrà attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 2.

Requisiti di sicurezza

1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinché gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità della normativa UNI-CIG:

a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;

b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;

c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati;

d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;

e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.

Art. 3.

Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza

1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel rispetto della normativa UNI-CIG quanto segue:

a) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l'alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;

b) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo *A*, deve essere assicurata una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combusti;

c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;

d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di effi-

cacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito dei fumi nei locali di istallazione;

e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.

2. L'eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati, mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi, dovranno essere volte anche all'accertamento materiale della specifica funzione svolta.

3. Le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all'accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46:

«Art. 7 *(Installazione degli impianti).* — 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo».

«Art. 15 *(Regolamento di attuazione).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta, da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.

3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, reca: «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992).

— La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile», disciplina la realizzazione dei materiali, degli apparecchi, delle installazioni e degli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e similare.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, reca: «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1994).

— Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266:

«Art. 31. — Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile individuati dall'art. 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998».

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione, e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio».

Nota all'art. 2:

— Per la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il primo comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, vedasi nelle note alle premesse.

— L'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, è il seguente: «Art. 3. — I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato».

98G0256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1998, n. **219.**

Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 21, comma 6, che esenta dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125.000 di biodiesel e che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del biodiesel, dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, e dei criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori;

Visti i decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1996, recanti modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(97)732 def. del 5 marzo 1997, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata incompatibile con le regole di concorrenza l'esenzione dall'accisa del già citato contingente;

Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera *d),* che prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di accisa sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti;

Considerato che le disposizioni del citato articolo 21, comma 6, del testo unico sulle accise devono essere applicate senza tener conto dei vincoli relativi all'origine degli oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in terre messe a riposo, onde evitare, secondo le affermazioni della Commissione europea, di derogare o di recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni comuni di mercato, facendo salva la possibilità per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota dell'accisa nell'ambito di progetti pilota;

Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. Al fine di promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo sviluppo tecnologico del prodotto denominato «biodiesel», ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati e utilizzato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili, è autorizzata la realizzazione di un progetto pilota di durata triennale.

2. Nell'ambito del progetto pilota, il biodiesel è esentato dall'accisa entro il limite massimo previsto, con riferimento al periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Al termine del triennio di sperimentazione del progetto pilota, i Ministri concertanti procedono ad un esame congiunto dei risultati conseguiti, ai fini di una eventuale proroga della validità del progetto stesso.

4. Il biodiesel deve essere prodotto in impianti che, se ubicati nel territorio nazionale, presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. Per gli impianti ubicati nel territorio di Paesi esteri le caratteristiche tecniche devono essere analoghe a quelle richieste ai fini della concessione per gli impianti nazionali.

5. Le ditte ammesse a partecipare al progetto pilota possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.

Art. 2.

Impianti di produzione

1. Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunità europea devono operare in regime di deposito fiscale.

2. Gli uffici finanziari dispongono, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi è eseguita presso i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Per la eventuale revisione di analisi, su richiesta del produttore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973.

3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile è effettuata nei depositi fiscali ed è verbalizzata dall'ufficio finanziario con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Nelle miscele con olio combustibile, il biodiesel sostituisce l'olio da gas per l'ottenimento di altri oli combustibili, classificabili in base alla viscosità ai sensi della nota (1) all'allegato I del predetto testo unico.

4. Il biodiesel tal quale e le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel superiore al 5 per cento sono avviati al consumo solo presso utenti extra rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa alle predette miscele è apposta l'indicazione «miscela gasolio-biodiesel nel rapporto del .....». Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura pari o inferiore al 5 per cento che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente possono essere avviate al consumo sia presso utenti extrarete che in rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa è apposta l'indicazione «gasolio contenente biodiesel fino ad un massimo del 5 per cento»; queste miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio.

Art. 3.

Procedura per la partecipazione al progetto pilota

1. Sono ammesse a partecipare al progetto pilota, mediante l'assegnazione di quantitativi esenti dall'accisa entro il limite massimo annuale previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari di impianti nazionali o esteri che producono ed immettono in consumo biodiesel. Le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione devono presentare, entro il 5 giugno di ogni anno, al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, apposita istanza con le seguenti indicazioni:

a) generalità della ditta e del legale rappresentante, partita IVA, codice fiscale e codice accisa, località dell'impianto;

b) quantità di biodiesel richiesta;

c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi, estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;

d) capacità produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto di concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione provvisoria all'esercizio,

dalla verifica effettuata dall'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti indicato con la sigla «UTF», competente per territorio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacità produttiva è quella risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, delle competenti autorità nazionali;

e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego del metanolo vidimata dall'UTF;

f) dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI;

g) dichiarazione delle quantità di biodiesel immesse in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio.

2. All'istanza sono allegati:

a) copia dei documenti indicati nelle lettere *c)* ed *e)* del comma 1;

b) copia del verbale di verifica dell'UTF, per la capacità produttiva che non risulta dal decreto di concessione;

c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale combustibili o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui alla lettera *f)* del comma 1. Per gli impianti situati negli altri Paesi, tale certificato viene rilasciato dall'autorità competente, preventivamente comunicata all'Italia;

d) certificazione del competente ufficio finanziario per le immissioni in consumo dichiarate. Tale certificazione può essere inviata anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese estere di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.

4. Entro il mese di luglio di ciascun anno le ditte assegnatarie presentano al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero per le politiche agricole, una relazione a consuntivo, dalla quale risultino la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento; per il biodiesel utilizzato per autotrazione, tal quale o in miscela con gasolio secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 4, sono fornite, a richiesta delle amministrazioni competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità di tale impiego.

5. Per l'anno 1998 il termine di cui al comma 1 scade il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, anche per estratto, delle presenti norme nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non superano il previsto limite annuo, si procede alla loro assegnazione integrale. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il suddetto limite, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, espressi in tonnellate, nonché la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e 0,1. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio.

b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 11,5. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera *a)*. Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera *a)*, sono assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.

2. L'assegnazione delle quantità è effettuata entro il mese di giugno di ogni anno; per la prima annualità essa è effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 5. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione. Le quantità assegnate non possono essere cedute e quelle non utilizzate non possono essere riassegnate.

3. È facoltà della ditta assegnataria utilizzare parte della quantità assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione agli UTF di competenza.

4. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati è assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Art. 5.
Disposizioni varie

1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Visto, *il Guardasigilli,* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 63

TABELLA CARATTERISTICHE FISCALI PER IL BIODIESEL

	Caratteristiche	Unità di misura	Valore		Metodo di prova
			min.	max.	
1	Aspetto		limpido		esame visivo
2	Glicerina legata:				
	Monogliceridi	%m/m		0,8	UNI 22053
	Digliceridi	%m/m		0,2	
	Trigliceridi	%m/m		0,1	
3	Metilestere	%m/m	98,0		UNI 22053
4	Punto di infiammabilità	°C	100		EN 22719
5	Distillazione:				
	Punto iniziale	°C	300		
	Distillato al 95% in volume	°C		360	ASTM D86 mod.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (d'ora in avanti denominato «testo unico sulle accise») è il seguente:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato «biodiesel», ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. È esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila «biodiesel». Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del «biodiesel» destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61».

— Il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993 reca modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale.

— I testi dell'alinea e della lettera *d)* dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, sono i seguenti:

«2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale:

a)-c) (Omissis);

d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili».

— La direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, più volte successivamente modificata e che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, stabilisce, all'art. 8, che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica che intendano adottare.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, prevede che siano soggetti a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli impianti per la lavorazione di oli minerali.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è il seguente:

«Art. 61 *(Analisi ed esame tecnico delle merci).* — Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli della dogana e dell'interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.

In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e sempreché non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette.

Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalità indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.

Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico sulle accise vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 21, comma 5, del testo unico sulle accise è il seguente:

«5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi».

98G0269

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell' accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla

conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

98A6089

DECRETO 10 giugno 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 18 maggio 1998 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale indetta da CGIL, CISL e UIL, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 18 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 giugno 1998

Il direttore: TANGARI

98A5994

DECRETO 22 giugno 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di

conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara per il giorno 21 maggio 1998 (dalle ore 11) per lo svolgimento di assemblea del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara è accertato per il giorno 21 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 giugno 1998

Il direttore: PIRANI

98A5995

DECRETO 22 giugno 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobi-

listico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì per il giorno 19 maggio 1998 (dalle ore 7,45 alle ore 10) per lo svolgimento di assemblea del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì è accertato per il giorno 19 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 giugno 1998

Il direttore: PIRANI

98A5996

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 maggio 1998.

Determinazione del fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA FINANZA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto l'art. 3 della predetta legge n. 549/1995, ed in particolare i commi 1, 2 e 3, con i quali è stato provveduto, rispettivamente:

a disporre la cessazione, a decorrere dall'anno 1996, dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle norme richiamate nella tabella *B* allegata alla stessa legge n. 549/1995, per gli importi complessivi indicati nella successiva tabella *C* (col. *a*), anch'essa allegata alla legge in esame, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni;

a disporre l'istituzione, a decorrere dall'anno 1997, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo perequativo, ai fini della corresponsione alle regioni a statuto ordinario di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito regionale relativo all'accisa sulla benzina (lire 350/litro) realizzato nell'anno 1996, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 3 di cui trattasi, e l'ammontare di trasferimenti ai sensi del predetto comma 1 così come indicati nella già richiamata tabella *C* (col. *a*), nonché a prevederne la dinamica di crescita per gli anni successivi in relazione al tasso programmato di inflazione così come individuato dal documento di programmazione conomico-finanziaria;

ad individuare i criteri per l'attribuzione, a partire dall'anno 1998, alle singole regioni a statuto ordinario degli aumenti percentuali come sopra previsti, rapportandoli alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella *C* sopra richiamata e gettito dell'accisa rilevato due anni prima;

Considerato che per la determinazione del sopra richiamato risultato differenziale per l'anno 1997, pari a complessive lire 4.418 miliardi (col. *b-a* della tabella *C*), da corrispondere alle regioni a statuto ordinario quale fondo perequativo per lo stesso anno, l'ammontare del gettito 1996 derivante dalla quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle medesime regioni ai sensi del sopra richiamato comma 12, è stato provvisoriamente considerato nell'importo stimato di complessive lire 6.862 miliardi, secondo la distribuzione evidenziata alla col. (*b*) della tabella *C* sopra richiamata, in attesa di conoscere i dati definitivi del gettito realizzato nell'anno in questione;

Considerato, peraltro, che al sensi del comma 5 dello stesso art. 3 più volte richiamato, il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad apportare, con proprio decreto, modifiche agli importi di cui alla tabella *C* allegata alla legge n. 549/1995 anche con riferimento alla nuova distribuzione delle quote regionali 1996 relative al fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrante tra i trasferimenti soppressi individuati nell'ambito della col. (*a*) della predetta tabella *C*, per effetto della rideterminazione delle quote di fondo comune per l'anno 1995, a cui il predetto fondo 1996 era parametrato ai fini della ripartizione (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538), in conseguenza dei conguagli relativi al fondo comune 1993 e 1994;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1997, emanato ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, con il quale, sulla base dei dati definitivi del gettito dell'accisa regionale sulla benzina relativi all'anno 1996 e della predetta nuova distribuzione tra le regioni del fondo comune 1996, è stato provveduto, tra l'altro, ad individuare (prospetto n. 3) le nuove quote regionali di

cui alle colonne (*a*), (*b*), e (*b-a*) della tabella *C* allegata alla predetta legge n. 549/1995, nonché a rideterminare, di conseguenza, in complessive lire 4.378 miliardi il fondo perequativo da attribuire per l'anno 1997 alle regioni a statuto ordinario;

Considerato che per quanto riguarda la determinazione del fondo perequativo per l'anno 1998, nonché della relativa distribuzione regionale, deve provvedersi, secondo i meccanismi di crescita in precedenza richiamati, sulla base della differenza tra i trasferimenti soppressi di cui alla col. (*a*) della tabella *C* allegata alla legge n. 549/1995 (come sopra modificata) ed il gettito dell'accisa di cui al comma 12 dell'art. 3 della medesima legge rilevato due anni prima (1996);

Considerato, peraltro, che relativamente alla componente del predetto risultato differenziale relativa ai trasferimenti soppressi di cui alla col. (*a*) della più volte citata tabella *C*, occorre provvedere a depurare gli stessi dell'importo corrispondente ai conguagli del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, pari a complessive lire 12 miliardi, che seppure inizialmente considerati ai fini della quantificazione dei predetti trasferimenti, così come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (A.S.2157) e nella connessa tabella esplicativa, devono considerarsi effettuati «una tantum» nell'ambito della determinazione del fondo perequativo relativo all'anno 1997;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1998-2000, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30 maggio 1997, con il quale, nell'ambito degli obiettivi macro-economici previsti per l'economia italiana per il triennio sopra richiamato, è stato fissato all'1,8% il tasso programmato di inflazione per l'anno 1998;

Visto il compendio statistico italiano relativo all'anno 1996, edito dall'Istituto nazionale di statistica, ed in particolare la tav. 2.7 dal quale sono stati desunti i dati della popolazione italiana residente nelle regioni a statuto ordinario (aggiornati alla data del 1994);

Considerato, peraltro, che ai sensi dell'art.1, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il fondo perequativo determinato per l'anno 1998 deve essere ridotto di un importo pari al 6% dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla col. (*a*) della tabella *C)* allegata alla legge n. 549/1995, fino alla concorrenza delle singole quote di Fondo perequativo spettanti;

Visto l'unito prospetto n. 1 con il quale, tenuto conto di quanto disposto dai sopra richiamati commi 2 e 3 dell'art. 3 della più volte citata legge n. 549/1995 e sulla base dei trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dello stesso art. 3 (col. 1), al netto dei conguagli del fondo comune 1993 per i motivi richiamati (col. 2), nonché dal gettito definitivo dell'accisa regionale sulla benzina per l'anno 1996 (col. 3), biennio precedente a quello della presente determinazione, è stato provveduto, con riferimento all'anno 1998:

ad individuare il risultato differenziale (col. 5) a cui rapportare gli aumenti percentuali previsti dalle disposizioni sopra richiamate;

a calcolare i conseguenti incrementi in valore assoluto (col. 9) delle quote regionali nel rispetto dei meccanismi di attribuzione individuati al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 549/1995;

a determinare le quote regionali lorde del fondo perequativo 1998 (col. 11), sommando alle quote regionali del risultato differenziale di cui alla col. 5 quelle relative agli incrementi individuati alla col. 9;

ad individuare gli importi delle riduzioni da apportare alle singole quote regionali di fondo perequativo 1998, individuate alla sopra richiamata col. 11, per effetto e nei limiti di quanto previsto dal predetto art. 1, comma 150, della legge n. 662/1996 (col. 13);

a determinare, infine, le quote regionali di fondo perequativo 1998 al netto delle predette riduzioni (col. 14);

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla determinazione del fondo perequativo 1998 nonché delle corrispondenti quote regionali, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 549/1995;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In conseguenza dei meccanismi di sviluppo individuati ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché della riduzione prevista dall'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo del fondo perequativo per l'anno 1998 da corrispondere alle regioni a statuto ordinario viene determinato in complessive lire 3.772 miliardi, secondo le quote individuate alla col. 14 del prospetto richiamato al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'apposizione del visto di legalità e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

L'ispettore generale capo: DE LEO

PROSPETTO n. 1

DETERMINAZIONE FONDO PEREQUATIVO 1998
(ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 549/1995)

	REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti lordi cessati 1996	Conguagli fondo comune 1993	Trasferimenti cessati 1996 al netto conguagli fondo comune 1993	Gettito definitivo 1996	Differenza tra gettito e trasferimenti cessati netti 1996	Popolazione	Differenza per abitante (in lire)	Incremento fondo perequativo: in percentuale	Incremento fondo perequativo: in valore assoluto	Fondo perequativo 1997 al netto fondo comune 1993	Fondo perequativo 1998	Riduzione 6% (art. 1, c. 150 L. 662/1996)	Riduzione nei limiti fondo perequativo 1998	Fondo perequativo 1998 ridotto
				(1 + 2)		(3 - 4)		(5 : 6)		(8 x 5)		(9 + 10)			(11 - 13)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01	Lombardia	1.337	69	1.406	1.379	27	8.910.451	3.030	0,00%	0	27	27	80	27	0
02	Veneto	714	44	758	720	38	4.422.290	8.593	0,16%	0	38	38	43	38	0
03	Emilia Romagna	792	−19	773	690	83	3.922.604	21.159	0,53%	0	83	83	48	48	35
04	Toscana	796	−49	747	630	117	3.526.031	33.182	0,88%	1	117	118	48	48	70
05	Piemonte	861	5	866	679	187	4.297.989	43.509	1,18%	2	187	189	52	52	137
06	Marche	303	17	320	227	93	1.441.031	64.537	1,80%	2	93	95	18	18	77
07	Lazio	1.332	−44	1.288	805	483	5.193.233	93.006	1,80%	9	483	492	80	80	412
08	Liguria	412	−13	429	242	187	1.663.696	112.400	1,80%	3	187	190	27	27	163
09	Umbria	237	3	240	133	107	822.480	30.094	1,80%	2	107	109	14	14	95
10	Abruzzo	388	−14	374	179	195	1.267.694	153.823	1,80%	4	195	199	23	23	176
11	Puglia	1.086	−2	1.084	422	662	4.075.802	162.422	1,80%	12	662	674	65	65	609
12	Campania	1.535	−18	1.517	551	966	6.745.761	168.124	1,80%	17	966	983	92	92	891
13	Calabria	973	8	981	204	777	2.076.128	374.254	1,80%	14	777	791	58	58	733
14	Molise	169	0	169	34	135	332.155	406.437	1,80%	2	135	137	10	10	127
15	Basilicata	315	1	316	55	261	610.699	427.379	1,80%	5	261	266	19	19	247
	TOTALE	11.280	−12	11.268	6.950	4.318	48.308.044	89.385		73	4.318	4.391	677	619	3.772

(6) - Dati desunti dal Compendio statistico italiano 1996 (ISTAT) con riferimento al 31 dicembre 1994.
(8) - La percentuale di riferimento dell'1,80% è rappresentata dal tasso di inflazione programmato per il 1998 fissato dal DPEF 1998/2000.

98A6090

DECRETO 7 luglio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e trecentosessantacinque giorni (seconda tranche) relativi all'emissione del 30 giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate, le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 19 giugno 1998 che hanno disposto per il 30 giugno 1998 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro a centottantre e trecentosessantacinque (seconda tranche) giorni l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997, occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 30 giugno 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinaria del Tesoro per l'emissione del 30 giugno 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,65 per i B.O.T. a centottantre giorni e a L. 95,79 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998, ammonta a L. 282.514.771.500 per i titoli a centottantre giorni con scadenza 30 dicembre 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 315.674.805.500 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,95 per i B.O.T. a centottantre giorni e a L. 94,50 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A6093

DECRETO 7 luglio 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1998 è pari a 55.346 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A6091

DECRETO 7 luglio 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1998 è pari a 55.346 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A6092

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 aprile 1998, n. **220.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/121/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/494/CEE relativa alle norme di polizia, sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, recante attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 71/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;

Vista la direttiva 93/121/CE che modifica la citata direttiva 91/494/CEE;

Ritenuto necessario, ai fini della attuazione nell'ordinamento della direttiva 93/121/CE, apportare alcuni adeguamenti di carattere tecnico alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 558/1992, conformi al contenuto di detta direttiva;

Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.3/Ag.3/516 del 27 gennaio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 è modificato nel modo seguente:

A) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera *a)* è così sostituita: «*a)* dal momento della schiusa hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti del capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587. Le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di essi il cui *status* di non vaccinazione sia stato riconosciuto in sede comunitaria, devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei trenta giorni precedenti la macellazione»;

2) il punto 2) della lettera *b)* è così sostituito: «2) non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili».

B) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole «dall'articolo 4», il periodo «se sono destinate» è sostituito dal periodo «se non sono destinate».

C) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 5-*bis:*

«Art. 5-*bis*. — *1.* In deroga a quanto previsto all'articolo 5, nel caso di una epizoozia della malattia di Newcastle, le carni fresche di volatili da cortile possono essere contrassegnate, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 503, con il bollo sanitario previsto all'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere *a)* e *b)* a detto decreto, a condizione che le carni provengano da volatili da cortile:

a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza prevista all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, con esclusione della zona di protezione di cui allo stesso articolo 9, comma 1, del citato decreto

n. 657/1996, azienda per la quale, a seguito dell'indagine epidemiologica, si possa escludere qualsiasi contatto con una azienda infetta;

b) originari di un branco sul quale, cinque giorni prima della partenza, è stato effettuato un esame virologico, a sondaggio, su un campione rappresentativo del branco, con esito negativo. La campionatura deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;

c) originari di un'azienda nella quale, a seguito di un esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la partenza dei volatili, non è stato rilevato alcun sintomo clinico o indicazioni che possano far sospettare la presenza della malattia di Newcastle;

d) trasportati direttamente dall'azienda d'origine verso il macello, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*. I mezzi di trasporto utilizzati devono essere sigillati dal veterinario ufficiale e puliti e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;

e) esaminati al macello durante la visita *ante* e *post mortem* per la ricerca di sintomi della malattia di Newcastle.

2. Il ricorso alle modalità previste al comma 1, è segnalato dai veterinari territorialmente competenti al Ministero della sanità per consentire la successiva informazione degli altri Stati membri e della Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.

3. I criteri generali relativi alle campionature, alla loro frequenza nonché alle eventuali modalità da adottare in caso di applicazione di quanto previsto al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono stabiliti con decisione comunitaria».

D) L'articolo 10 è così sostituito:

«Art 10. — *1.* Le carni fresche di volatili da cortile devono provenire da Paesi:

a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono soggette a denuncia obbligatoria a livello nazionale conformemente alle norme internazionali;

b) immuni da influenza aviaria e malattia di Newcastle, oppure, sebbene non immuni da tali malattie, da Paesi che applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

2. Ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 392

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardandi l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

— Il testo del comma 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 4. — I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e plubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che:

a) *dal momento della schiusa hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti del capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587. Le carni di volatili da cortile destinati a Stati membri o regioni di essi il cui* status *di non vaccinazione sia stato riconosciuto in sede comunitaria; devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei trenta giorni precedenti la macellazione;*

b) provengono da una azienda:

1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dai volatili da cortile;

2) *non situata in una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili;*

c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non è avvenuto attreverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

d) che sono stati macellati in macelli in cui non è constatato al momento della macellazione nessun caso di influenza o di malattie di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto sono escluse da scambi;

e) sono contrassegnati conformemente a quanto disposto negli articoli 4 e 5;

f) sono accompagnati dal certificato sanitario previsto dall'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1982, n. 503, modificato conformemente all'allegato al presente regolamento».

— Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, come modificato dal presente regolamento, e il seguente:

«1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, *se non sono destinate* ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizione previste dall'art. 3, comma 1, lettere *b), c)* e *d)* primo periodo, possono essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, purchè il bollo ivi previsto, sia:

a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili;

b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera *a)*».

98G0267

DECRETO 29 aprile 1998, n. **221.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/120/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e di uova da cova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;

Vista la direttiva 93/120/CE che modifica la citata direttiva 90/539/CEE;

Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 93/120/CE, apportare alcuni adeguamenti alle norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, conformi al contenuto di detta direttiva;

Visto l'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.3/AG.3/243 in data 15 gennaio 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, è modificato nel modo seguente:

A) All'articolo 2, comma 2:

1) la lettera *c)* è così sostituita: «*c)* pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti»;

2) la lettera *g)* è così sostituita: «*g)* branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente»;

3) il punto 3) della lettera *i)* è così sostituito: «3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonché lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova»;

4) la lettera *q)* è soppressa.

B) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate dagli articoli 6, 12, 15 e 17 nonché tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; inoltre, devono essere rispettate le condizioni di cui:

1) all'articolo 7, per le uova da cova;

2) all'articolo 8, per i pulcini di un giorno;

3) all'articolo 9, per il pollame riproduttore e per il pollame da reddito;

b) il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14;

c) il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10-*bis*, 12, 15 e 17 nonché quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14».

C) All'articolo 6, comma 1:

1) il punto 3) della lettera *a)* è così sostituito: «3) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate a seguito di un focolaio di una malattia alla quale è sensibile il pollame»;

2) la lettera *b)* è così sostituita: «*b)* da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame».

D) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Al momento della spedizione, le uova da cova devono:

a) provenire da branchi che:

1) hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, punto 1), situati nel territorio comunitario;

2) se vaccinati, lo sono stati alle condizioni fissate nell'allegato III;

3) sono stati sottoposti, con le seguenti modalità, tra loro alternative:

3*a)* ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa;

3*b)* ad un esame sanitario effettuato mensilmente da un veterinario ufficiale o abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere stata effettuata al più tardi 31 giorni prima della spedizione. Nel caso in cui si scelga tale modalità, il veterinario ufficiale o quello abilitato, deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione; nel caso in cui dai registri o da qualsiasi altra informazione ci sia sospetto di malattia, i branchi devono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

b) essere identificate conformemente al regolamento CEE n. 1868/77 della commissione;

c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova di cui al comma 1, insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato, deve informare l'incubatoio interessato e le autorità competenti per l'incubatoio e il branco di origine».

E) All'articolo 8, comma 1, la lettera *b)* è così sostituita: «*b)* soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati».

F) All'articolo 9, comma 1:

1) la lettera *b)* è così sostituita: «*b)* soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato»;

2) la lettera *c)* è così sostituita: «*c)* essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa del pollame».

G) All'articolo 10, comma 1:

1) la lettera *c)* è così sostituita: «*c)* in cui all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione, dal veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame»;

2) la lettera *d)* è così sostituita: «*d)* situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile».

H) Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo 10-*bis:*

«Art. 10-*bis.* — *1.* Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento, deve provenire da un'azienda:

a) nella quale ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni, e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione non è stato messo in contatto con pollame introdotto di recente;

b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c) nella quale, all'atto dell'esame sanitario da parte di un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato sul branco di cui fanno parte i volatili nelle 48 ore che precedono la spedizione, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, a seguito di un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

2. Le disposizioni contenute agli articoli 6 e 9 non si applicano al pollame di cui al comma 1».

I) All'articolo 11:

1) la lettera *c)* del comma 2 è così sostituita: «*c)* che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III»;

2) la lettera *e)* del comma 2 è così sostituita: «*e)* situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile»;

3) la lettera *f)* del comma 2 è abrogata;

4) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:

«*3.* Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della *salmonella pullorum* e della *salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco d'origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della *salmonella pullorum* e della *salmonella gallinarum*,

tali da consentire di individuare con un grado di affidabilità del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%».

L) All'articolo 12, è aggiunto il seguente comma 2:

«*2.* Ai fini del riconoscimento dello *status* di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanità può presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari».

M) All'articolo 15:

1) il comma 1 è così sostituito:

«*1.* I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori devono comunque:

a) contenere solo pulcini di un giorno ovvero uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) avere un'etichetta che riporti:

1) lo Stato membro e la regione di origine;

2) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;

4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova»;

2) al comma 3, è soppressa la lettera *c)*;

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4-*bis*.

«4-*bis*. Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, fatta eccezione per il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento».

N) All'articolo 17, comma 1, lettera *g)* dopo le parole «un timbro» sono aggiunte le parole «e una firma».

O) Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo 18-*bis:*

«Art. 18-*bis*. — *1.* Il pollame e uova da cova devono provenire da Paesi terzi nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali definite, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e 15 novembre 1996, n. 657, sono soggette a denuncia obbligatoria e che, inoltre, sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle ovvero, qualora non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste nei citati decreti.

2. Ai fini delle importazioni del pollame e delle uova da cova i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi».

P) All'articolo 19, comma 2, lettera *h)*, dopo le parole «un timbro» sono aggiunte le parole «e una firma».

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 sono modificati nel modo seguente:

A) All'allegato I il laboratorio nazionale di riferimento per la Danimarca è sostituito dal seguente: «National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division - Hongovej 2 - DK-8200 Aarhus N».

B) All'allegato IV:

1) al modello 5 (pollame da macello), punto 14, la lettera *a)* è così sostituita: «*a)* i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio»;

2) al modello 6 (pollame destinato a fornitura di selvaggina da ripopolamento), punto 14, la lettera *a)* è così sostituita: «i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10-*bis* e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 391

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

— Il testo del comma 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regola-

mento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«2. Inoltre si intende per:

a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

b) uova da cova le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;

c) *pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia* (Cairina moschata) *o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;*

d) pollame riproduttore i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

e) pollame da reddito i volatili di 72 ore o più, allegati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e comunque entro le 72 ore dal loro arrivo;

g) *branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;*

h) azienda un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

f) stabilimento: l'impianto o una parte d'impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

3) *stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonchè lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;*

4) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto al responsabilità della competente unità veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;

m) laboratorio riconosciuto l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

o) malattie soggette dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984;

q) *(lettera soppressa);*

r) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione».

— Il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«1. Le uova da cova, i pulcini di un giorno ed il pollame riproduttore e da reddito devono provenire.

a) da stabilimenti che:

1) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo ai sensi dell'art. 3;

2) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame:

3) *devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate a seguito di un focolaio di una malattia alla quale è sensibile il pollame;*

b) *da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame».*

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«1. I pulcini di un giorno devono:

a) provenire da uova da cova che soddisfino, i requisiti di cui agli articoli 6 e 7;

b) *soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;*

c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B2 lettere *g)* e *h)*».

— Il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«1. Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve:

a) essere rimasto dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti riconosciuti;

b) *soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato;*

c) *essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, entro le 48 ore precedenti al spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa del pollame».*

— Il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«1. Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda:

a) in cui è rimasto dopo la schiusa o da oltre ventuno giorni;

b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c) *in cui all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione, dal veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;*

d) *situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile».*

— Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 11. — 1. I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità.

2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1 devono comunque, al momento della spedizione, provenire da branchi:

a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla schiusa o da almeno tre mesi;

b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;

d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame,

e) *situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;*

f) *(lettera soppressa).*

3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilità del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%».

— Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«Art. 12. — 1. Per la spedizione di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri cui in relazione alla malattia di Newcastle è stato riconosciuto dalla Comunità un particolare regime:

a) le uova da cova devono provenire in via alternativa da branchi:

1) non vaccinati;

2) vaccinati con un vaccino inattivo;

3) vaccinati con un vaccino vivo, se la vaccinazione è stata effettuata almeno sessanta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b) i pulcini di un giorno devono provenire:

1) da uova da cova che soddisfano la condizioni fissate alla lettera *a)*;

2) da un incubatoio che garantisca un'incubazione delle uova completamente separata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfano le condizioni fissate alla lettera *a)*;

c) il pollame riproduttore o da reddito deve:

1) non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle;

2) essere stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione o in un'azienda o in quarantena sotto il controllo del veterinario ufficiale; a tal riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda orginaria od eventualmente nei locali di quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato ivi introdotto durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata durante la quarantena;

3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo sierologico rappresentativo effettuato ai fini della ricerca degli anticorpi della malattia di Newcastle secondo le modalità stabilite dalla Comunità europea;

d) il pollame da macellazione deve essere spedito da branchi che:

1) se non sono stati vaccinati contro la malattia Newcastle, soddisfino il requisito di cui alla lettera *c)*, punto 3);

2) se sono stati vaccinati, non deve essere stato usato un vaccino vivo nei trenta giorni che precedono la spedizione e devono essere sottoposti, in base ad un campione rappresentativo, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite dalla Comunità europea.

2. *Ai fini del riconoscimento dello* status *di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanità può presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari».*

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 15. — 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori devono comunque:

a) *contenere solo pulcini di un giorno ovvero uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;*

b) *avere un'etichetta che riporti:*

1) *lo Stato membro e la regione di origine;*

2) *il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;*

3) *il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;*

4) *la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.*

2. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero degli imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 1, lettera *b)*;

3. Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie:

a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento;

b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

c) *(lettera soppressa).*

4. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o di pulcini di un giorno che soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento, il pollame da macellazione deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento.

4-bis. *Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, fatta eccezione per il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento.*

5. Le scatole, le gabbie ed i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo tale da:

a) evitare la perdita di escrementi e ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

b) facilitare l'osservazione dei volatili;

c) consentire la pulitura e la disinfezione.

6. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono, prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati».

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«1. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi devono essere scortati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

a) conforme al modello specifico di cui all'allegato IV;

b) firmato dal veterinario ufficiale;

c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

d) valido per la durata di cinque giorni;

e) costituito da un unico foglio;

f) previsto per un unico destinatario;

g) recante un timbro *e una firma* di colore diverso dal colore del certificato».

— Il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«2. Il certificato deve:

a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

b) essere redatto in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

c) scortare la partita nell'esemplare originale;

d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate;

e) avere una validità di cinque giorni;

f) essere costituito da un unico foglio;

g) essere previsto per un unico destinatario;

h) recare un timbro *e una firma* di colore diverso dal colore del certificato».

98G0268

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo commemorativo di G. Leopardi nel secondo centenario della nascita.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Giacomo Leopardi, nel II centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo commemorativo di Giacomo Leopardi, nel II centenario della nascita, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: due; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, il primo piano, a destra, il ritratto di Giacomo Leopardi, eseguito da Luigi Lolli e conservato presso la casa del Poeta a Recanati; sullo sfondo, la piazzetta antistante il Palazzo Leopardi. Completano il francobollo la leggenda «G. LEOPARDI 1978-1873», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5983

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo celebrativo del VI Congresso mondiale di chirurgia generale endoscopica.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del VI Congresso mondiale di chirurgia generale endoscopica;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Vsto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo del VI Congresso mondiale di chirurgia generale endoscopica, nel valore di L. 900.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura l'endoscopio e il profilo dell'Italia posti in evidenza sullo sfondo del globale terrestre; in alto a sinistra è riprodotto il logo del Congresso e, in basso a destra, il simbolo della sede prescelta, «ROMA 98». Completano il francobollo la leggenda «VI CONGRESSO MONDIALE CHIRURGIA GENERALE ENDOSCOPICA», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5984

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiera nell'economia» dedicato alla Fiera di Vicenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generale e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 10 febbriao 1998 e i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Fiera di Vicenza;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Vicenza, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in alto a sinistra, il logo dell'Ente Fiera di Vicenza e, in grafica stilizzata, la planimetria del complesso fieristico, il simbolo della Fiera e uno scorcio della Basilica Palladiana in Vicenza. Completano il francobollo, la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5985

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ai tesori dei musei nazionali.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 13 febbriao 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 12 gennaio 1998 e i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, altri francobolli ordinari appartenenti alla serie anzidetta da dedicare ai tesori dei Musei nazionali dei quali uno al Museo nazionale del Risorgimento italiano in Torino, uno al Museo archeologico regionale di Agrigento, uno alla Collezione Peggy Guggenheim in Venezia;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ai tesori dei Musei nazionali dei quali uno al Museo nazionale del Risorgimento italiano in Torino, uno al Museo archeologico regionale di Agrigento e uno alla Collezione Peggy Guggenheim in Venezia, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30, per i valori dedicati ai Musei di Torino e di Venezia e mm 30×40, per il valore dedicato al Museo di Agrigento; formato stampa: mm 36×26, per i valori dedicati ai Musei di Torino e di Venezia e mm 26×36, per il valore dedicato al Museo di Agrigento; dentellatura: 14×13¼, per i valori dedicati ai Musei di Torino e di Venezia e mm 13¼×14, per il valore dedicato al Museo di Agrigento; colori; quadricromia, per il valore dedicato al Museo di Torino e cinque colori, per i valori dedicati ai Musei di Agrigento e di Venezia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del francobollo dedicato al Museo nazionale del Risorgimento italiano in Torino raffigura l'aula del primo Parlamento italiano, progettata da Guarino Guarini nel 1679. Completano il francobollo la leggenda «MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO TORINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del francobollo dedicato al Museo archeologico regionale di Agrigento raffigura, in primo piano, l'Efebo, scultura originale ellenica del V secolo a.C. e sullo sfondo, su pergamena, una veduta della Valle dei Templi, in cui si evidenziano una colonna del Tempio di Vulcano e il Tempio della Concordia. Completano il francobollo le leggende «MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE AGRIGENTO», «EFEBO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del francobollo dedicato alla Collezione Peggy Guggenheim in Venezia raffigura, in primo piano, una scultura di Umberto Boccioni dal titolo «Dinamismo di un cavallo in corsa + case» e, sullo sfondo, la facciata del Palazzo Venier dei Leoni, sede del Museo. Completano il francobollo le leggende «COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM PALAZZO VENIER DEI LEONI» e «VENEZIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5986

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato al Politecnico di Torino.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Scuole e Univeristà»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola da dedicare al Politecnico di Torino;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Univeristà» dedicato al Politecnico di Torino, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il Castello del Valentino, sede storica dal 1861 della regia Scuola di applicazione per gli ingegneri e, in basso a destra, il sigillo del Politecnico. Completano il francobollo la leggenda «POLITECNICO DI TORINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5987

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al calcio - Campionato nazionale 1997-98.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola da dedicare al calcio - Campionato nazionale 1997-1998;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al calcio - Campionato nazionale 1997-1998, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, una calciatore della squadra della Juventus in azione sul campo di gioco; alle sue spalle, la sagoma di un altro giocatore e, in alto a sinistra, lo stemma della società. Completano il francobollo la leggenda «JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA 1997-'98», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5988

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo celebrativo del IV congresso sul tema «Fossili, evoluzione, ambiente».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generale e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del IV Convegno sul tema «Fossili, evoluzione, ambiente»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo del IV convegno sul tema «Fossili, evoluzione, ambiente», nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, delle ammoniti, fossili caratteristici dell'Appennino Centrale e, sullo sfondo, uno scorcio della città di Pergola, sede del convegno. Completano il francobollo la leggenda «IV CONVEGNO INTERNAZIONALE "FOSSILI EVOLUZIONE AMBIENTE" PERGOLA 1998», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5989

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Certosa Santa Maria di Pesio.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 13 febbriao 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 12 gennaio 1998 e i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Certosa di Santa Maria di Pesio;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Certosa Santa Maria di Pesio, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, uno scorcio della Certosa Santa Maria di Pesio (1173) vista dal portico che circonda il vasto chiostro con colonnine romaniche. Completano il francobollo la leggenda «CERTOSA SANTA MARIA DI PESIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5990

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo celebrativo del Programma alimentare mondiale.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del P.A.M. - Programma alimentare mondiale;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo del P.A.M. - Programma alimentare mondiale, nel valore di L. 900.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 14¼×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cento esemplari.

La vignetta riproduce, su fondo blu, il logo del Programma alimentare mondiale. Completano il francobollo le leggende «WFP» e «PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5991

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alle Forze dell'ordine - Caduti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro,

di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 16 gennaio 1998 con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare alle Forze dell'ordine (i Caduti);

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alle Forze dell'ordine (i Caduti), nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la bandiera italiana a mezz'asta sullo sfondo di un paesaggio al tramonto. Completano il francobollo, la leggenda «FORZE DELL'ORDINE I CADUTI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5992

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1998.

Trasferimento in proprietà di un lotto di terreno industriale alla ditta Idar S.r.l. nel comune di Contursi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997;

Visto il decreto del 7 maggio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale l'iniziativa industriale Idar S.r.l. è stata ammessa ai contributi previsti dal citato art. 32 nella misura massima di L. 2.283.000.000, a fronte di un costo globale ritenuto congruo dell'intervento pari a L. 3.044.000.000;

Visto il decreto dell'11 luglio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale sono state regolate le modalità e le

condizioni per la fruizione del contributo provvisoriamente assentito in favore della ditta in oggetto di cui al disciplinare allegato;

Visto il decreto del 1° marzo 1986 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale sono state regolate le modalità e le condizioni per la fruizione del contributo provvisoriamente assentito in favore della ditta in oggetto di cui al disciplinare allegato, a modifica di quanto disposto con il precedente provvedimento dell'11 luglio 1985;

Visto il decreto n. 251/GST/MICA del 12 dicembre 1994 del Sottosegretario di Stato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato il collaudo finale degli interventi per la realizzazione dell'insediamento industriale ed è stato determinato il relativo contributo definitivo pari a L. 3.452.000.000 dal quale, tra l'altro, è stato detratto l'importo di L. 39.000.000 quale costo del suolo;

Vista la nota n. 8861 del 13 luglio 1995 con la quale il Genio civile di Salerno ha rilasciato alla Direzione compartimentale del territono per la Campania e la Calabria del Ministero delle finanze il nulla-osta all'istanza di sdemanializzazione del terreno posto in destra idraulica del fiume Sele e costituente l'ex alveo del suddetto corso, ricadente nell'area industriale di Contursi e sul quale sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento;

Vista la nota n. 509 del 17 ottobre 1996 con la quale il consorzio gestione servizi di Salerno ha trasmesso copia del frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno per l'area industriale di Contursi, con l'esclusione della parte demaniale che è in corso di definizione presso l'ufficio tecnico erariale di Salerno e la Direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria del Ministero delle finanze;

Vista la nota del 20 ottobre 1997, integrata dalla nota del 27 febbraio 1998, pervenuta in data 9 marzo 1998, e dalla nota del 10 marzo 1998, pervenuta in data 18 marzo 1998, con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato;

Considerata l'opportunità di procedere, nelle more del perfezionamento della procedura di sdemanializzazione, al trasferimento in proprietà del lotto già frazionato;

Accertato che tale lotto è costituito da terreno della superficie di mq 10.396, ubicato nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, distinto in catasto al foglio 24, particella 515 (ex 447/m), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 1125 di cui al tipo mappale n. 2050/1996;

Accertato, altresì, che le particelle di provenienza dell'attuale 515 del foglio 24 sono state debitamente trascritte a favore del Ministro designato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta Idar S.r.l. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 10.396, ubicato nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, distinto in catasto al foglio 24, particella 515 (ex 447/m);

Visto il certificato del 24 settembre 1997 del tribunale di Napoli - Reparto fallimentare, dal quale si evince che, a carico della ditta, non sono in corso, e non lo sono state nell'ultimo quinquennio, procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Idar S.r.l. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 10.396, ubicato nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, distinto in catasto al foglio 24, particella 515 (ex 447/m) di cui in premessa.

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

L'area demaniale ricadente nel lotto assegnato in via provvisoria alla Beneficiaria ed indicata in premessa sarà oggetto di successivo provvedimento di trasferimento in proprietà.

Art. 4.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A5993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991 con il quale sono stati istituiti i corsi di diploma universitario efferenti alle facoltà di agrarie e di medicina veterinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Visto il proprio decredeto n. 90 del 21 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995 con il quale sono stati istituiti i corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di agraria, e fra questi il diploma in produzioni vegetali con gli orientamenti: produzione delle sementi, difesa, vivaismo orto-floricolo, realizzazione e gestione del verde urbano e territoriale e tecnica vivaistica delle specie legnose;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di agraria in data 29 ottobre 1997, dal consiglio di amministrazione in data 17 marzo 1998 e dal senato accademico in data 10 marzo 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2079 del 5 agosto 1997;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94, dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel Regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche realtive all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, concernente il diploma universitario in produzioni vegetali, l'orientamento n. 3 - Vivaismo orto-floricolo è soppresso e sostituito dal seguente.

Art. 9. *(Omissis).*

Orientamento n. 3 - Vivaismo orto-floricolo

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Mezzi e tecniche di protezione (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze attinenti i mezzi e le tecniche di protezione delle culture orto-floro-frutticole dalle avversità climatiche (caratteristiche degli apprestamenti protettivi e loro climatizzazione).

Deve inoltre approfondire i principi basilari delle condizioni ambientali che si formano negli apprestamenti protettivi.

Settori scientifico-disciplinari:

G02C Orticoltura e floricoltura;
G05B Meccanica agraria.

Area 14 - Propagazione e tecnica vivaistica in ortofloricoltura.

Oltre ai principi fondamentali relativi alla produzione delle sementi delle specie orto-floricole, lo studente deve acquisire una approfondita conoscenza delle tecnologie di propagazione e di coltivazione in vivaio delle stesse colture.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
G02B Coltivazioni arboree;
G02C Orticoltura e floricoltura;
G04X Genetica agraria.

Area 15 - Produzione vivaistica ortofloricola: (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e fisiologia delle specie ortofloricole, finalizzate alla applicazione delle tecniche colturali più appropriate in vivaio. Deve inol-

tre approfondire gli aspetti che riguardano l'influenza dei metodi di allevamento in vivaio su accrescimento e produzione delle colture dopo il trapianto.

Settori scientifico-disciplinari:
G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
C02B Coltivazioni arboree;
G02C Orticoltura e floricoltura.

Area 16 - Coltivazione di specie aromatiche e medicinali (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e fisiologia delle specie aromatiche e medicinali finalizzate all'applicazione delle tecniche colturali più appropiate in vivaio. Deve inoltre approfondire gli aspetti che riguardano l'influenza dei metodi di allevamento in vivaio su accrescimento e produzione delle colture dopo il trapianto, finalizzate alla produzione di dette specie.

Settori scientifico-disciplinari:
G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
G02C Orticoltura e floricoltura.

Area 17 - Tecniche di coltivazione delle specie orticole: (75 ore).

Lo studente deve acquisire le tecniche di coltivazione delle specie orticole in piena aria, come colture fuori suolo.

Settori scientifico-disciplinari:
G02C Orticoltura e floricoltura;
G05B Meccanica agraria;
G06A Entomologia agraria;
G06B Patologia vegetale.

Area 18 - Difesa delle colture in vivaio: (150 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza specifica dei parassiti vegetali e animali delle colture ortofloricole, aromatiche e medicinali in vivaio e dei fattori naturali di equilibrio ai fini di formulare una corretta diagnosi. Lo studente deve altresì acquisire le conoscenze attinenti i sistemi di difesa tradizionali integrati e biologici; inoltre, deve essere in grado di indicare le più idonee modalità di intervento prendendo ampia conoscenza delle varie problematiche in vivaio. Lo studente deve anche approfondire gli aspetti relativi al controllo della flora infestante nel vivaio.

Settori scientifico-disciplinari:
G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
G05B Meccanica agraria;
G06A Entomologia agraria;
G06B Patòlogia vegetale.

Area 19 - Economia e marketing dell'azienda vivaistica: (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della gestione economica dell'azienda vivaistica nonché della tecnica di marketing del settore.

Settori scientifico-disciplinari:
G01X Economia ed estimo rurale.

Tirocinio pratico-applicativo ed elaborato finale: (300 ore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 19 giugno 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A5997

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1998), **coordinato con la legge di conversione 8 luglio 1998, n. 216** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 8 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998. È altresì autorizzato per lo stesso titolo, in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 5 miliardi.*

2. (Il comma che precede ha sostituito i commi 1 e 2 del decreto-legge).

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previ-

sionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero della difesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

«Art. 17 *(Agevolazioni postali)*. — 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di L. 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali».

«Art. 20 *(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)*. — 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'art. 28 della legge 25 marzo 1992, n. 81, è abrogato».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A6136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 luglio 1998

Dollaro USA	1791,89
ECU	1949,22
Marco tedesco	985,26
Franco francese	293,88
Lira sterlina	2934,40
Fiorino olandese	874,01
Franco belga	47,777
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,56
Lira irlandese	2480,51
Dracma greca	5,891
Escudo portoghese	9,629
Dollaro canadese	1216,24
Yen giapponese	12,822
Franco svizzero	1172,32
Scellino austriaco	140,05
Corona norvegese	232,23
Corona svedese	222,18
Marco finlandese	324,10
Dollaro australiano	1105,24

98A6137

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24444 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.P., con sede in Gallicano (Lucca) e unità di Gallicano (Lucca), per un massimo di 31 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1998 al 3 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 4 settembre 1998 al 3 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24445 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Rovaccio, con sede in Domodossola (Verbania) e unità di Domodossola (Verbania), per un massimo di 24 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1998 all'8 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24446 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.S. Industrie calzature sarde, con sede in Tortolì (Nuoro) e unità di Lotzorai (Nuoro), per un massimo di 95 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24447 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Morell arti grafiche, con sede in Merate (Lecco) e unità di Osnago (Lecco), per un massimo di 24 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 23 agosto 1998 al 22 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24448 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo oleario italiano, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 19 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1998 al 21 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 luglio 1998 al 21 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24449 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pienne, con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 3 dipendenti, unità di Perugia, per un massimo di 6 dipendenti e unità di Savona, per un massimo di 6 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 23732/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24450 del 6 maggio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 ottobre 1997, della S.r.l. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unità di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano), Rodano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unità di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano), Rodano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 settembre 1997, n. 23425.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24451 del 6 maggio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1998, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza, unità di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza, unità di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24452 del 6 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Te.Pa., con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24453 del 6 maggio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Supermercati alimentari SMA - gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Terni.

Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Supermercati alimentari SMA - gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Terni, per il periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 6 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24454 del 6 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 23 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna) e unità di Fusignano (Ravenna), per il periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 23 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24455 del 6 maggio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Simmel difesa - gruppo Fiat, con sede in Colleferro (Roma) e unità di San Giorgio su Legnano (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simmel difesa - gruppo Fiat, con sede in Colleferro e unità di San Giorgio su Legnano (Milano), per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24460 del 7 maggio 1998:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 maggio 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 3 dicembre 1997;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1997 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Teknecomp Industrie riunite S.p.a. div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 1998 al 7 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza 8 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24461 del 7 maggio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1997 con decorrenza 9 marzo 1997;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 9 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24462 del 7 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 18 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia - divisione Alcatel-Siette, con sede in Milano e unità nazionali, tranne unità dislocate in regione Veneto, per il periodo dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1997 con decorrenza 18 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24463 del 7 maggio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1997 al 31 ottobre 1997, della ditta S.p.a. R.P. industrie, con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unità di Palermo.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 giugno 1997 con effetto dal 2 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. R.P. industrie, con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unità di Palermo, per il periodo dal 22 giugno 1997 al 31 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1997 con decorrenza 2 maggio 1997.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24464 del 7 maggio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Cromafil, con sede in Trivero Ponzone (Biella) e unità di Trivero Ponzone (Biella).

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cromafil, con sede in Trivero Ponzoue (Biella) e unità di Trivero Ponzone (Biella), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24465 del 7 maggio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta S.p.a Rebaioli, con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unità di Darfo Boario Terme (Brescia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Rebaioli, con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unità di Darfo Boario Terme (Brecia), per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24076.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24466 del 7 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 17 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marangoni pneumatici, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 settembre 1997 al 16 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1997 con decorrenza 17 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24467 del 7 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 25 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Te.Ca., con sede in Reggio Calabria, frazione S. Gregorio e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1997 con decorrenza 25 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24468 del 7 maggio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ultrocchi carni - gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unità di Santo Stefano Ticino (Milano).

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1997 e dell'11 novembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultrocchi carni - gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unità di Santo Stefano Ticino (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 30 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24469 del 7 maggio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998 con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 18 dipendenti per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24470 del 7 maggio 1998, a seguito dell'approvazione al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e 3 negozi), per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1997 al 3 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 4 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24471 del 7 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Surfin Hi Tech, con sede in Rescaldina (Milano) e unità in Rescaldina (Milano), per un massimo di 12 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24472 del 7 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Travanut strade, con sede in Codroipo (Udine) e unità in Codroipo (Udine), per un massimo di 8 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1998 al 15 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24473 del 7 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede in Carcare (Savona) e unità in Carcare (Savona), per un massimo di 70 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24474 del 7 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Drop, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unità in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per un massimo di 51 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24475 del 7 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroclgen, con sede in Genova e unità in Genova, per un massimo di 9 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1998 al 4 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24476 del 7 maggio 1998 è accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1998, della S.r.l. R.T.A. editore, con sede in Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. R.T.A. editore, con sede in Roma, unità di Roma e Milano, per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra è prorogato al 10 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

98A5945

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nei confronti della ditta Galluccio Francesco.

Con decreto ministeriale n. 6050 del 18 marzo 1998 è stata definitivamente liquidata, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 43.015.632, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Scandale (Catanzaro ora Crotone) della superficie di ettari 708.94.40 nei confronti della ditta Galluccio Francesco fu Nicola e trasferiti in proprietà all'opera per la valorizzazione della Sila ora Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA), in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 867, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 - supplemento ordinario n. 1 del 14 settembre 1951.

Con lo stesso decreto è stata determinata la differenza di indennità da liquidare alla ditta Galluccio Francesco in L. 2.480.000 (importo arrotondato, legge n. 70/1952) e i relativi interessi in L. 5.755.000 (importo arrotondato).

Con detto decreto è stato, inoltre, stabilito che la complessiva somma da corrispondere alla ditta Galluccio Francesco, ammontante a L. 8.235.000, dovrà essere depositata dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura presso la Cassa depositi e prestiti e che sarà svincolata e pagata agli aventi diritto a norma del secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dal secondo comma dell'art. 9 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservando il disposto degli articoli 5, ultimo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 29 agosto 1978.

98A5998

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione laboratori di ingegneria, in Roma

Con decreto ministeriale 27 maggio 1998 è stata approvato il nuovo testo integrale dello statuto dell'Associazione laboratori di ingegneria, con sede in Roma, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

98A6000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 6 febbraio 1998 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1.630 °C, argilla per terraglia forte e porcellana, feldspati ed associati denominata «Marello», nei comuni di Boca e Maggiora (provincia di Novara) è stata rinnovata per anni dieci alla società mineraria di Boca S.r.l., con sede legale in Milano, via Boschetti n. 6, a decorrere dal 15 marzo 1997.

Con decreto distrettuale 6 febbraio 1998 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1.630 °C, argille per porcellana e terraglia forte denominata «Masserano S. Rocco», in comune di Masserano (provincia di Biella) è stata rinnovata per anni quindici alla società R.M. - Ricerche minerarie S.r.l., con sede legale in Lozzolo (Vicenza), via Garibaldi n. 9/a, a decorrere dal 24 maggio 1994.

Con decreto distrettuale 6 febbraio 1998 è stata conferita la concessione mineraria per minerali di feldspato denominata «Seula» in comune di Baveno (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) alla società graniti e marmi di Baveno S.r.l., con sede legale in Baveno (Verbania), strada statale del Sempione km 87, interno 2, per anni venti a decorrere dalla data del citato decreto.

98A6001

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «S.S.O.S.B. - Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche», in Santa Margherita Ligure.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «S.S.O.S.B. - Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche», con sede in Santa Margherita Ligure (Genova) e ne è stato approvato lo statuto.

98A5999

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 8 0 9 8 *

L. 1.500